



Comune di Marta---Provincia di Viterbo
Piazza Umberto I n.1 – 01010 Marta (VT)
Tel. 0769187381 – Fax 0761873828
Sito web www.comune.marta.vt.it

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 27.03.2009

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande e tende poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

TITOLO I

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art.2

Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art.3

Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.

2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art.4

Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

Art.5

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

Art.6

Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art.7

Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:

- termine d'inizio dell'occupazione;
- termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 17, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
- le modalità ed il termine di pagamento del canone;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art.8

Istanza

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si richiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

2. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse di natura estetica-panoramica-ambientale e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art.9 Revoca

1. La concessione può essere revocata:

a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;

b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo otto, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c).

Art.10

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art.11 Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax all'ufficio competente almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art.12

Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

TITOLO III

CANONE

Art.13

Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art.25 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art.44, comma 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.

3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art.14

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione del canone, in 3 zone secondo l'allegato elenco A) quale parte integrante.

Art.15

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nelle lettere c) del 2 comma dell'art.63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

Art.16

Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art.17 con il minimo di €11,60, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

Art.17

Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale €19,14 il mq. e €2,90 al ml. per l'occupazione permanente e di giornaliera €0,41 per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B), relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato, è ridotto del 20% se la durata, nell'anno solare, è superiore ai 14 giorni e del 60% se superiore ai 30 giorni, anche se non continuativi.

Le riduzioni del 20% e del 60%, non sono applicabili ai casi relativi al successivo punto 4.

Il canone per l'occupazione temporanea da parte di esercenti l'attività di bar, è ridotto del 20% se la durata nell'anno solare è superiore ai 14 giorni, del 60% se superiore ai 30 giorni ma inferiore a 330 e del 75% se superiore a 330 giorni, anche se non continuativi.

4. Per le attrazioni, giochi e divertimenti degli spettacoli viaggianti e circensi il canone come sopra determinato è ridotto del 55%.

Art.18

Modificazioni delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art.19

Canone dall'1.1.2000 per le occupazioni connesse all'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lettera f) del comma 2 dell'art.63 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446, nel testo sostituito dall'art.18 della legge 23.12.1999 n.488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone, a partire dal 1° gennaio 2000, è determinato forfettariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per €0,77, con il minimo di €516,46.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel primo comma, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti al 31 dicembre dell'anno precedente da parte di aziende esercenti attività strumentali allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il responsabile del servizio provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art.20

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1 gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 17 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B) che riconosce, alla lettera f) della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lettera f) del 2° comma dell'art.63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Lo stesso criterio per la determinazione del canone viene adottato, a partire dall'1.1.2000, per le occupazioni di cui al comma 1, sia per le aziende di erogazione dei pubblici servizi che per quelle esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Art.21

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art.22

Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art.23

Passo carrabile virtuale

1. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta del 50 per cento.

Art.24

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art.25

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 50 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

3. Se si tratta di occupazione abusiva temporanea la sua durata si presume non inferiore a 30 gg..

Art.26

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di

assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art.87 e dei commi 1 e 2 dell'art.111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art.11 dello stesso decreto n. 460 e le associazioni a carattere culturale ricreativo il cui fine sia la valorizzazione turistica del paese;

b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- m. le occupazioni con seggiovie e funivie;

Art.27

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art.28

Modalità e termini di pagamento

Punto 2. Per le concessioni permanenti e per le occupazioni dei posteggi di mercato a partire dal 1° gennaio 2000 il canone annuale è pagato entro il 30 aprile mediante versamento sul conto corrente postale.

Punto 3. Omissis

Punto 4. Per tutte le altre occupazioni non comprese nei commi precedenti il pagamento deve essere assolto al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Punto 5. Dalla misura complessiva del canone concessorio è da detrarre l'importo di eventuali altri canoni dovuti per legge al Comune per la medesima occupazione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

TITOLO IV

SANZIONI

Art.29

Occupazioni abusive o irregolari

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dagli organi della Polizia Municipale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00;

b) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) verranno irrogate direttamente dall'agente accertatore al momento della rilevazione dell'infrazione.

c) la mancata regolarizzazione dell'occupazione abusiva entro 3 giorni dalla data della contestazione, comportano per il trasgressore l'obbligo di corrispondere un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'Ente d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

La sanzione di cui alla lettera c) verrà irrogata dal responsabile del servizio finanziario su segnalazione della mancata regolarizzazione da parte dell'agente accertatore.

2. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma precedente. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso l'Ente:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Art.30

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art.211 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art.211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V

MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art.31

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione è fatto dal Responsabile del Servizio Tecnico ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è affidato al Responsabile del Servizio Finanziario.

Art.32

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente regolamento avviene:

- mediante procedura di cui alla L 28.1.88 n. 43;
- mediante sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639.

2. Le spese sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art.33

Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, entrerà in vigore il 1 gennaio 1999.

2. Per l'anno 2006 gli esercenti attività di bar che presenteranno domanda di occupazione suolo pubblico per un periodo superiore a giorni 330 entro il 20.4.2006 potranno ugualmente usufruire dell'agevolazione di cui alle modifiche apportate al presente regolamento.

Allegato A

ZONA I

Piazza Umberto I° - Via Laertina - Viale Marconi - Piazza San Pietro - Largo Bracaletti - Via della Spiaggia - Via Bixio - Via Verentana fino all'incrocio con Via Roma - Via Tuscania.

ZONA II

Via Capodimonte - Via Sant'Egidio - Piazza Sant'Egidio - restante parte di Via Verentana da incrocio con Via Roma fino al termine - Viale Trieste - Via Trento - Via Venezia - Via Gorizia - Via Madonna del Monte - Via Massimo D'Azeglio - Via del Caio - Largo San Biagio - Via XXV Aprile - Via Amalasuunta - Piazza Castello - Via Giardinetto - Via Roma - Via Gramsci - Via Di Vittorio - Via degli Orti - Via E. Chiatti - Via Cairoli - Via Papa Paolo III - Via Garibaldi.

ZONA III

Via F.lli Bandiera - Largo F.lli Bandiera - Via Monte Grappa - Via della Repubblica - Via S.Francesco d'Assisi - Via Barchetta - Via Fossaccio - Via Gavettona - Vicolo Cieco - Vicolo dell'Arcaccio - Via Castello - Largo Cardinal Tarquini - Via Cavour - Via Mazzini - Via dei Mille - Via S.Rocco - Via Papa Callisto III - Via Papa Nicolò V - Via Milano - Via della Cava - Via delle Passate - Via Dante Alighieri - Via XXIV Maggio - Via della Vignola - Via S. Martino - Via Santa Marta - Via Matteotti - Via Vescovato - Via Belvedere - Via delle Ginestre - Via Turati - Via Adua - Via IV Novembre - Via Don Liberato Tarquini - Via E. Montesi - Via Tripoli - Via Ugo Foscolo - Via Don Luigi Sturzo - Via Silvio Pellico - Via Belluno - Via Vicenza - Via XIV Maggio - Via Donati - Via S. Andrea - Via dello Storcitoio - Strada Montefiascone - Strada dei Piani - Strada San Savino - ed eventuali altre non comprese nelle categorie I e II.

Allegato B

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (ved. allegato A)

1) Zona a - Cat.1	1,00
2) Zona b - Cat.2	0,90
3) Zona c - Cat.3	0,50

2) Valore economico della disponibilità dell'area

1) a - Aree a verde e giardini	3,00
2) b - Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco - ved. allegato C)	1,50
3) c - Mercati attrezzati	1,00
4) d - Fiere	1,50
5) e - Residue zone del territorio comunale	1,00

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

1) a - Occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
2) b - Occupazioni di cui alla lett. a) determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
3) c - Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
4) d - Occupazioni per passi carrabili	0,80
5) e - Occupazioni per passi carrabili di accesso	

a distributori di carburanti	0,70
6) f - Occupazioni soprastanti il suolo (tende fisse o retrattili)	0,60
7) g - Occupazioni sottostanti il suolo	0,50
8) h)- Occupazioni con materiali ed attrezzature da costruzione	1,50
4) Natura dell'attività	
1) a1 Industriali	1,20
a2 Artigiani	1,20
a3 Bar	0,70
a4 – Ristoranti e Pizzerie:	con occupazione temporanea – 1,00 con occupazioni permanenti – 1,30
a5 Commerciali	1,00
a6 Professionisti	1,00
a7 Di servizi	1,00
2) b Commercio in aree pubbliche di ambulanti non titolari di posteggio, fiere, feste e sagre, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni tempora- nee)	0,55
2 bis Commercio in aree pubbliche di ambulanti titolari di posteggio	0,38
3) c Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti ed installazione di giochi	0,20
4) d Edilizia	1,00
5) e Distributori di carburanti	0,50
6) f Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
7) g Altri usi	1,00

Allegato C

ELENCO STRADE E PIAZZE DI PARTICOLARE VALORE ECONOMICO

- Viale Marconi
- Piazza Umberto I
- Via Laertina
- Via Tuscania